



COMUNE DI CAPRI LEONE
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 53 del Reg.

Data 03-03-2020

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno TRE del mese MARZO alle ore 17,50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
FILIPPO	BORRELLO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANCARI	RICCARDO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARCIONE	LUCIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GIACOBBE	ALESSANDRO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il / Sindaco FILIPPO BORRELLO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020.

VISTI:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone: "...*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*";
- l'art. 6 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone: "...*Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale...*";
- l'art. 33 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 165/2001 in forza del quale: "*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere...*";

RICHIAMATE:

- le disposizioni, vigenti a seguito dell'entrata in vigore della L. n 205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di limiti di spesa del personale e di capacità assunzionali, sia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato, degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che hanno rispettato il pareggio di bilancio con popolazione superiore a 1000 ed inferiori a 5000 abitanti;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014;
- l'art.14 bis della Legge di conversione D.L. 4/2019;
- la delibera di G.M. n. 282 del 05.12.2019 con oggetto: "Modifica delibera di Giunta Comunale n. 61/2019 e s.m.i avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 e Piano Annuale 2019";

Dato atto che:

- è stata definita la procedura per l'assunzione a tempo determinato e parziale ex art 1, comma 557, L. 311/2004 di una unità di personale cat. D, Istruttore direttivo di vigilanza, con scadenza 31 marzo 2020;
- è stata collocata in quiescenza a far data dal 01/02/2020 una unità di personale, cat. D, Responsabile dell'Area Demografica;
- questo Ente è articolato in sette macrostrutture/Aree;

Rilevato che:

- è intenzione di questa Amministrazione, procedere all'accorpamento dell'Area Vigilanza con l'Area Amministrativa e l'Area Servizi Sociali con l'Area Demografica;
- per l'effetto si vuole avviare la procedura per la copertura di n. 1 posto, di cat. D, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo e di vigilanza, con contratto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) ed a cui attribuire la responsabilità della nuova Area Amministrativa e Vigilanza;

-necessita affiancare temporaneamente l'Area Demografica con una unità di personale di comprovata esperienza in materia elettorale, di cat. C, e pertanto si vuole procedere ad un'assunzione a tempo determinato e parziale, 6 ore settimanali, ex art 1, comma 557 l. 311/2004;

- per l'effetto, la dotazione organica viene rideterminata così come di seguito riportato:

CATEGORIA	POSTI PREVISTI		POSTI COPERTI A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO		POSTI VACANTI A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO	
	Full Time	Part Time	Full Time	Part Time	Full Time	Part Time
D	3	2 (12 h) 1 (27 h)	2	2 (12 h) 1 (27 h)	1	
C	3	20 (24h) 1 (6h)	3	20 (24h)		1 (6h)
B₃	5		5			
B	2	3 (24h) 2 (18h)	2	3 (24h) 2 (18h)		
A	1	5 (24h)	1	5 (24h)		
TOTALI	14	34	13	33	1	1

Richiamata l'attestazione dell'ufficio finanziario, rispettivamente prot. n. **2572** del **27.02.2020** che si allega (all. 1) dalla quale si evince:

- il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è dato dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011 / 2013 che per il comune di Capri Leone è pari ad € **1.821.326,58**;

- il costo della dotazione organica per come rimodulata è pari ad €. 1.086.084,28 e non supera il limite di cui al punto precedente;

- il fondo delle posizioni organizzative dell'anno 2019 supera il fondo delle posizioni organizzative dell'anno 2016 per €. 5.561,91 e pertanto si deve procedere alla decurtazione delle capacità assunzionali dell'Ente utilizzabili nell'anno 2019 pari ad €. 5.561,91 (giusta delibera di GM n° 122 del 30.05.2019);

- le capacità assunzionali per l'anno 2020 sono le seguenti:

-Capacità assunzionali 2015 per cessazioni 2014 (Riservate alle ex provincie)

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
A	n. 1	04/12/2014	€ 24.121,23	60%	€ 14.472,74
TOTALE			€ 24.121,23		€ 14.472,74

-Capacità assunzionali 2016 per cessazioni 2015 (Riservate alle ex provincie)

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
C	n.1(polizia municipale	03/01/2015	€ 28.773,71	75%	€ 75.213,40
A	n.1 (P.T. 24 ore)	29/01/2015	€ 16.079,21		
A	n.1	14/03/2015	€ 24.121,23		
D	n.1	31/12/2015	€ 31.310,38		
	n.1				

TOTALE	€.100.284,53		€ 75.213,40
---------------	---------------------	--	--------------------

Capacità assunzionali 2017 per cessazioni 2016

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
B	n. 1	26/07/2016	€ 25.504,81	75%	€ 19.128,60
TOTALE			€ 25.504,81		€ 19.128,60

-Capacità assunzionali 2018 per cessazioni 2017

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
B ₃	n. 1	01/07/2017	///	///	/// *
A	n. 1	01/09/2017	€ 24.121,23	75%	€ 18.090,92
TOTALE			€ 24.121,23		€ 18.090,92

* trattandosi di cessazione per mobilità volontaria definitiva presso altra P. A., nel calcolo della capacità assunzionale non viene computata poiché al fine del calcolo della capacità assunzionale la predetta mobilità, sia in entrata che in uscita, è "neutra";

-Capacità assunzionali 2019 per cessazioni 2018

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
D	n. 1	01/01/2018	€ 32.494,87	100%	€ 32.494,87
C	n. 1	01/03/2018	€ 29.861,77	100%	€ 29.861,77
A	n. 1	01/06/2018	€ 25.034,00	100%	€ 25.034,00
TOTALE			€ 87.390,64		€ 87.390,64

Visto l'art 35 bis del DL 113/2018 si specifica che il personale cessato nell'anno 2018 non appartiene alla polizia municipale.

Capacità assunzionali 2020 per cessazioni 2019

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
D	n. 2	01/11/2019 Polizia Municipale	€ 32.536,19	100%	€ 32.536,19
		01/12/2019	€ 32.536,19	100%	€ 32.536,19
B	n. 1	01/08/2019	€ 26.507,60		€ 26.507,60
TOTALE			€ 91.580,06		€ 91.580,06

- che con la delibera di Giunta n. 122 del 30/05/2019 sono state utilizzate capacità assunzionali per € 5.561,91, per ampliare il fondo delle posizioni organizzative, che vanno decurtate dalle capacità assunzionali per l'anno 2020 e pertanto le capacità assunzionali per l'anno 2020 sono pari ad

€ 300.314,45 di cui € 89.686,14 devono essere riservate per le ex provincie;

- che il costo di una unità di personale Cat. D, a tempo pieno, 36 ore settimanali, è pari ad € 32.536,19;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 66014;

-l'ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

- questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

- per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad €. 569,532,80 ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2019 e non si prevede di superarlo per l'anno 2020;

Richiamati:

- l'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che dispone *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;

-- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 53 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia di pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004;

- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia, che conferma la validità della suddetta normativa precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Visto altresì l'autorevole parere della Corte Conti Sezione Autonomie, giusta deliberazione n. 23/2016, in merito all'esatta interpretazione dell'istituto di cui all'art. 1 del comma 557 della L. n. 311/2004, che afferma *"... qualora l'ente chiede di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota del costo aggiuntivo..."*

Considerato, pertanto, che qualora il dipendente titolare di rapporto a tempo pieno presso altro ente viene utilizzato oltre il normale orario di lavoro ed entro il limite massimo delle 48 ore settimanali, si instaura un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore e le relative spese vanno computate nel limite dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 e modificato dall'art. 4, comma 102 della L. n. 183/2011, che fissa i limiti di spesa in caso di ricorso a forme flessibili di impiego;

Richiamato l'art. 9 comma 28 del D.Lgs. 78/2010 e dato atto che le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o triennio precedente;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Personale prot. n. 2541 del 27/02/2020 che si allega (all. 2);

Accertato che:

-con deliberazione di G. M. n. 51 del 27/02/2020 si è provveduto alla *"Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2020 – adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n.165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. n. 183 del 12/11/2011"* ed è stato accertato che non vi sono eccedenze;

-è stato approvato il Piano delle azioni positive 2020, giusta delibera di Giunta N. 41 del 27/02/2020;

- l'ente si trova in esercizio provvisorio poiché con DM del 13/12/2019 è stata disposta la proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo 2020;

- il termine per l'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 scadrà il 30 aprile 2020,

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001; il D.Lgs. 267/2000; il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; la Legge 190/2014; La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di programmare** per l'anno 2020 le seguenti assunzioni:
 - n. 1 posto, di cat. D, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo e di vigilanza;
 - n. 1 posto, di cat. C, a tempo determinato e parziale (6 ore settimanali) di un'unità di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, dalla data di stipula del contratto e fino al 17/07/2020, salva eventuale proroga;

3. Di rideterminare la dotazione organica così come di seguito:

CATEGORIA	POSTI PREVISTI		POSTI COPERTI A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO		POSTI VACANTI A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO	
	Full Time	Part Time	Full Time	Part Time	Full Time	Part Time
D	3	2 (12 h) 1 (27 h)	2	2 (12 h) 1 (27 h)	1	
C	3	20 (24h) 1 (6h)	3	20 (24h)		1 (6h)
B₃	5		5			
B	2	3 (24h) 2 (18h)	2	3 (24h) 2 (18h)		
A	1	5 (24h)	1	5 (24h)		
TOTALI	14	34	13	33	1	1

3. **Di dare atto** che
 - il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è dato dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011 / 2013 che per il comune di Capri Leone è pari ad € 1.821.326,58;
 - il costo della dotazione organica per come rimodulata è pari ad €. 1.086.084,28 e non supera il limite di cui al punto precedente;
 - il fondo delle posizioni organizzative dell'anno 2019 supera il fondo delle posizioni organizzative dell'anno 2016 per euro 5.561,91 e pertanto si deve procedere alla decurtazione delle capacità assunzionali dell'Ente pari ad €. 5.561,91 (giusta delibera di GM n° 122 del 30.05.2019) e pertanto per l'anno 2020 le capacità assunzionali sono pari ad € 300.314,45, di cui € 89.686,14 devono essere riservate per le ex provincie;
 - il costo di una unità di personale Cat. D, a tempo pieno, 36 ore settimanali, è pari ad €. 32.536,19;
 - si procederà all'assunzione a tempo indeterminato dopo l'approvazione del piano della performance 2020-2022;

-questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,


- per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad € 569.532,80 ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2019 e non si prevede di superarlo per l'anno 2020, come meglio specificato nel parere del responsabile dell'Ufficio Finanziario in calce alla presente

- la somma occorrente per l'assunzione delle predette unità trova copertura negli appositi capitoli di bilancio di previsione in corso di predisposizione per gli anni 2020-2022;

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alle OO.SS. e alle RSU.;
 - al sistema di cui all'articolo 60 del D. Lgs n. 165/2001 entro trenta giorni;
5. **Di dare atto** che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative;
6. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Li, 27/02/2020

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(Luigi Borrello)
Luigi Borrello





COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)
Area Economico - Finanziaria

PROT. 2572 DEL 27/02/20

La sottoscritta, nq di responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario dell'Ente, in ordine alla programmazione del fabbisogno 2020-2022

ATTESTA

1) le capacità assunzionali per l'anno 2020 sono le seguenti:

Capacità assunzionali 2015 per cessazioni 2014 (Riservate alle ex provincie)

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
A	n. 1	04/12/2014	€ 24.121,23	60%	€ 14.472,74
TOTALE			€ 24.121,23		€ 14.472,74

-Capacità assunzionali 2016 per cessazioni 2015 (Riservate alle ex provincie)

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
C	n.1(polizia	03/01/2015	€ 28.773,71	75%	€ 75.213,40
A	municipale	29/01/2015	€ 16.079,21		
A	n.1 (P.T. 24 ore)	14/03/2015	€ 24.121,23		
D	n.1	31/12/2015	€ 31.310,38		
	n.1				
TOTALE			€.100.284,53		€ 75.213,40

-Capacità assunzionali 2017 per cessazioni 2016

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
B	n. 1	26/07/2016	€ 25.504,81	75%	€ 19.128,60
TOTALE			€ 25.504,81		€ 19.128,60

-Capacità assunzionali 2018 per cessazioni 2017

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
B ₃	n. 1	01/07/2017	///	///	/// *
A	n. 1	01/09/2017	€ 24.121,23	75%	€ 18.090,92
TOTALE			€ 24.121,23		€ 18.090,92

* trattandosi di cessazione per mobilità volontaria definitiva presso altra P. A., nel calcolo della capacità assunzionale non viene computata poiché al fine del calcolo della capacità assunzionale la predetta mobilità, sia in entrata che in uscita, è "neutra";

-Capacità assunzionali 2019 per cessazioni 2018

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
D	n. 1	01/01/2018	€ 32.494,87	100%	€ 32.494,87
C	n. 1	01/03/2018	€ 29.861,77	100%	€ 29.861,77
A	n. 1	01/06/2018	€ 25.034,00	100%	€ 25.034,00
TOTALE			€ 87.390,64		€ 87.390,64
Visto l'art 35 bis del DL 113/2018 si specifica che il personale cessato nell'anno 2018 non appartiene alla polizia municipale.					

-Capacità assunzionali 2020 per cessazioni 2019

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
D	n. 2	01/11/2019 Polizia Municipale	€ 32.536,19	100%	€ 32.536,19
		01/12/2019	€ 32.536,19	100%	€ 32.536,19
B	n. 1	01/08/2019	€ 26.507,60	100%	€ 26.507,60
TOTALE			€ 91.580,06		€ 91.580,06
Capacità posizione organizza (delibera di G.M. n. 122 del 30/05/2019)					€ - 5.561,91
TOTALE					€ 86.018,15

2) il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è dato dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011 / 2013 che per il comune di Capri Leone è pari ad € **1.821.326,58**;

- il costo della dotazione organica per come rimodulata è pari ad € 1.086.084,28 e non supera il limite di cui al punto precedente;

3) il costo di una unità di personale Cat. D, a tempo pieno, 36 ore settimanali, è pari ad € 32.536,19

4) questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

5) per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad € 569.532,80 ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2019 poiché a preconsuntivo la spesa è pari ad €39.938,82 (esclusa spesa ex 110 d_lgs-267/2000 che fuori dal limite) non si prevede di superarlo per l'anno 2020.;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 66014;

6)l'ente non versa nella situazione strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

7)l'ente si trova in esercizio provvisorio poiché con DM del 13/12/2019 è stata disposta la proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo 2020;

8) il termine per l'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 scadrà il 30 aprile 2020.



Il Responsabile Area Ragioneria e Finanze

(D.ssa Giuseppina Mangano)

Giuseppina Mangano



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di MESSINA

Prot. n. 2441

del 27/02/20

Oggetto: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020.

Il Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa Istituzionale.

Al fine dell'Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020 del Comune di Capri Leone, per come richiesto, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che nell'Ente non vi sono graduatorie concorsuali valide per la copertura di posti di categorie "D" ne di categoria "C".

Capri Leone 27.02.2020


Il Responsabile ad interim
dell'Area Amministrativa Istituzionale
Dott. Gaetano Scurria

Comune di Capri Leone

(Città Metropolitana di Messina)

Revisore Unico dei Conti

Oggetto: Proposta di Delibera di G.M. Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e Piano Annuale 2020.

Parere OdR n. 01/2020.

L'anno 2020, il giorno due del mese di Marzo,

02.03.2020

l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese* - *Revisore Unico*;

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di delibera di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente, con email del 28.02.2020, ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Contabile la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020";
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 4.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);

27

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali¹;
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede "in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133";
- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'articolo 1, comma 421, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";
- l'articolo 1, comma 228, della legge 23.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: "le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...";
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce " ... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°";
- il medesimo articolo prevede, altresì, "il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente";
- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua

¹ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

- eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*;
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previa espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a) *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
 - b) *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.*
 - l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
 - il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
 - il successivo comma 6 dispone *“i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”*;
 - l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296²;
 - l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
 - a) *innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;*
 - b) *esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;*
 - c) *autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;*
 - i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016,

² pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente:
- l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "*norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*";
 - con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*";
 - con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Tenuto conto che

- le stabilizzazioni del personale precario, a norma di quanto contenuto nell'articolo 1, comma 426, della Legge 23.12.2011 n. 190, sono prorogate al 31 dicembre 2018 - rispetto al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 - con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 6, 8 e 9, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali;
- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini";*

Dato atto che

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale risulta essere stata effettuata con Deliberazione di Giunta Municipale, n. 51 del 27/02/2020,
- l'Ente ha adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 27/02/2020 il piano triennale delle azioni positive;

- la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2022 comprende anche il piano programmatico delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge Regionale 28.01.2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, da avviare ai sensi della Legge Regionale 29.11.2016, n. 27 e della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- dalla proposta di deliberazione *de qua* si rileva la facoltà assunzionale per il triennio 2020 - 2022, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni con Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, secondo i prospetti e/o calcoli allegati alla medesima proposta deliberativa;

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonome n. 27/2015 e n. 16/2016 che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;
- la nota della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, datata 05.11.2018, prot. 16042, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;

Atteso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 02/04/2019 è stato approvato il DUP;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per il 2018 giuste comunicazioni digitali trasmesse dal Dirigente del settore Finanze in data 27.03.2019;
- sono stati rispettati i termini di trasmissione del bilancio di previsione 2019/2021 e del consuntivo 2018 alla bdap;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- le circolari n. 16 e n.18 (*Differimento termine per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato*), del 24 dicembre 2018, della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Piano triennale del *Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020*".

certifica

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;
- c) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013.

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare se l'Ente, con la presente programmazione, è nonché sarà in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.


Osserva, Suggestisce e Raccomanda

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ al Responsabile dell'Area Economico Finanziario e a quello degli Affari Generali dell'Ente di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente parere che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

Rag. Ferdinando Marchese




PARERI

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal: *Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale* su proposta del *Sindaco*.

Per quanto riguarda la **regolarità tecnica** si esprime parere "**FAVOREVOLE**".

Li, 27/02/2020

Il Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa



Istituzionale
(Dott. Gaetano Scurria)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO

(ART. 153 - COMMA 5 - D. LGS. N. 267/2000)

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5;

Viste le risultanze degli atti contabili;

SI ATTESTA LA COPERTURA

Al Capitolo _____ Tit. _____ Miss. _____ Progr. _____ MCA _____

Li, 27/02/2020

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nulla osta per l'approvazione;

VISTA la Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L. R. 48/91;

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

Manca Riccardo

IL PRESIDENTE

Giulio Borelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Capri Leone li, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

<p><input type="checkbox"/> Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____</p> <p>L'Addetto</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>_____</p>	<p>ESECUTIVITÀ</p> <p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;</p> <p>Capri Leone li <u>03-03-2020</u></p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p><i>Paolo...</i></p>
<p>È copia conforme all'originale li _____</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>_____</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio</p> <p>Li _____</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>_____</p>